



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri

sezione lavoro 1° grado

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Dott.ssa XXXX XXXX, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza figurata "a trattazione scritta" ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha emesso la seguente

SENTENZA ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. XXXX/2022 della suddetta Sezione lavoro, promossa

da

XXX XX XXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Russo, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci per mandato a margine del ricorso,

- ricorrente -

E

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO CONVENUTO
CONTUMACE**

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Velletri chiedendo di accertare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, per la somma totale di € 2.000,00 e per l'effetto, condannare il Ministero resistente a provvedere in tal senso con assegnazione della somma complessiva di € 500,00 per ogni anno scolastico.

A tal fine deduceva di essere docente a tempo determinato (con contratti fino al 30 giugno di ciascun anno scolastico); di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 e DPCM 23.09.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente). In diritto eccepiva l'illegittimità del dpc 23.09.2015 e della nota del Miur n. 15219 del 15.10.2015,



nella parte in cui escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della c.d. Carta elettronica del docente.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità della notifica.

Il ricorso è fondato.

L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha sancito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...”. 5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.

Occorre premettere che il caso di specie attiene alla questione della spettanza del diritto azionato in capo ad un docente precario che ha allegato e provato di aver sempre ricevuto incarichi con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche. Non vengono pertanto in rilievo supplenze cd brevi o brevissime.

Appaiono, allora, in una fattispecie quale quella in esame, pienamente applicabili i principi da ultimo espressi dal recente pronunciamento della S.C. (si veda recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023):

1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta



l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.

4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovvero, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.

Il percorso argomentativo della S.C. parte da una approfondita disamina del sistema della formazione in ambito scolastico per precisare poi come, per una scelta di discrezionalità normativa, la Carta è connessa alla didattica annua, passa ad escludere una applicabilità indifferenziata del principio di non discriminazione con riferimento alle varie tipologie supplenze che possono in concreto venire in rilievo e giunge alla conclusione dell'affermazione della natura di obbligazione di pagamento di una somma di denaro condizionata dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.

Emblematico quanto espresso al punto 6 delle motivazioni: “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.

Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.

In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di



una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.

E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.

Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua".

7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari".

Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto e provato di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, sempre in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30 giugno di ciascun anno, per le annualità scolastiche indicate in ricorso.

Inoltre il ricorrente non è uscito dal sistema scolastico, in quanto è ad oggi iscritto nelle graduatorie per le supplenze (ad esaurimento, provinciali o di Istituto), per cui spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto. Va quindi ordinato all'Amministrazione scolastica di attivare le modalità tecniche utili per consentire l'adempimento dell'obbligazione principale nella forma specifica. Trattandosi di obbligazione pecuniaria spettano inoltre al docente gli accessori di legge (interessi legali e rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991) con decorrenza da ciascun anno scolastico a cui la somma si riferisce.

Deve quindi affermarsi il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio della cd. "Carta docente" e, quindi, del relativo bonus di € 500 annui a destinazione vincolata per ciascun anno scolastico in cui è stato destinatario di incarichi di supplenze annuali o al termine delle attività didattiche.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della Carta docente previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 per gli aa.ss. per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e per l'effetto ordina al M.I.M. di attivare in favore della parte ricorrente la Carta docente su cui sarà accreditata la somma complessiva di € 2.000,00, pari ad euro 500,00 annui, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza da ciascun anno di riferimento;



condanna il MIM al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00 oltre spese generali e oltre Iva e cpa come per legge, oltre spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.

Si comunichi.

Così deciso in Velletri, 1.12.2023

Il Giudice

XXX XXXX

